



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 21/06/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 23 maggio 2012, n. 105

DGR n. 53 del 19 gennaio 2012. Adempimenti conseguenti relativi al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Consorzio ATO Rifiuti Bacino Foggia 5 (ATO FG/5)

L'anno 2012 addì 23 del mese di maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 101 del 04/02/2010 (acquisita al prot. del servizio Ecologia n. 3554 del 8/3/2010) il Consorzio ATO Rifiuti Bacino FG/5 trasmetteva il documento di scoping attivando la procedura di VAS per il Piano d'Ambito;
- con nota prot. del servizio Ecologia n. 5993 del 27/04/2010 l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione riscontrava la nota di trasmissione del documento di scoping rappresentando alcune considerazioni in merito;
- con nota prot. n. 3180 del 19/05/2010, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. 7739 del 8/06/2010, l'Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia trasmetteva osservazioni in merito al Piano d'Ambito;
- con nota prot. n. 6615 del 05/10/2010, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. 13055 del 13/10/2010, l'Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia richiedeva urgentemente lo stato di avanzamento del Piano d'Ambito;
- con nota prot. n. 844 del 6/10/2010, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. 13114 del 14/10/2010, il Consorzio ATO FG/5 chiedeva di voler pubblicare il Piano e il Rapporto Ambientale sul portale regionale per il deposito relativo alla fase di consultazione e contestualmente comunicava le fasi già percorse nella procedura di approvazione del Piano d'Ambito e l'avviso di pubblicazione sul BURP e indiceva una Conferenza di Valutazione del Piano per il 9/11/2010;
- con nota prot. n. 846 del 6/10/2010, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. 13439 del 25/10/2010, il Consorzio ATO FG/5 trasmetteva il Piano e il Rapporto Ambientale per la fase di consultazione e contestualmente convocava gli enti in indirizzo per la Conferenza di Valutazione del Piano per il 9/11/2010;
- con nota prot. n. 46 del 10/01/2011, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. 1911 del 24/02/2011, il Consorzio ATO FG/5 trasmetteva la delibera di assemblea del consorzio di approvazione unitamente alla documentazione prodotta e richiedeva il parere motivato;
- con nota prot. n. 2775 del 19/04/2011 acquisita al prot. Del servizio Ecologia n. 4755 del 27/04/2011 l'Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia trasmetteva ulteriori osservazioni in merito al Piano

d'Ambito;

- con nota prot. n. 5483 del 17/05/2011 l'Ufficio VAS trasmetteva all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione lo studio di Valutazione d'Incidenza e la Relazione di Piano per la valutazione d'incidenza del Piano d'Ambito;

- con nota prot. n. 7710 del 23/07/2011 l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione trasmetteva all'Ufficio VAS il parere di Valutazione d'Incidenza del Piano d'Ambito;

- con nota prot. n. 7768 del 29/07/2011 l'Ufficio VAS inviava all'Ufficio Gestione Rifiuti della Regione e al Consorzio ATO FG/5 l'istruttoria relativa al piano in oggetto;

- con nota prot. n. 971 del 28/12/2011, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. 414 del 16/01/2012, il Consorzio ATO FG/5 gli elaborati di piano aggiornati alle integrazioni richieste dagli Uffici regionali Rifiuti e Bonifiche e VAS.

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii - parte seconda - in merito alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

VISTA la Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica" (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008);

VISTA la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e DGR 14 marzo 2006, n. 304 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, il quale in merito alla disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani all'art. 201 comma 3 stabilisce che "l'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 21.05.2008, n. 8621, pubblicata sul B.U.R.P., n. 89 del 6.6.2008, con la quale sono state approvate le "Linee guida per la redazione dei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani";

VISTA la l.r. 31 dicembre 2009 n. 36 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152" la quale, tra l'altro, dispone che "l'Autorità d'Ambito approva e aggiorna il PdA, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006";

VISTA la l. 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del d.l. 25 gennaio 2010 n. 2 la quale all'art. 186 bis dispone che "decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.”;

VISTA la l.r. 6 luglio 2011 n. 14 la quale all'art. 31 stabilisce che “A partire dal 1 gennaio 2012, gli Ambiti territoriali ottimali sono ridotti a complessivi 6 (sei), ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese. Per ciascun ATO, a partire dalla data di cui al comma 1, deve essere attiva una sola Autorità d'Ambito provinciale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”;

VISTO il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 con cui “il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012”;

VISTO l'art. 26 della l.r. 30 dicembre 2011 n.38, che, considerato il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011, proroga il termine di cui all'art. 31 della citata l.r. n.14 al 30 aprile 2011 e stabilisce che “fino alla individuazione dei nuovi soggetti di gestione degli ATO su base provinciale, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, le attuali Autorità d'Ambito (AdA) continuano a svolgere le loro funzioni”;

VISTO, inoltre, che lo stesso art. 26 della citata l.r. 30 dicembre 2011 n.38 stabilisce che “al fine di procedere alla immediata esecuzione di quanto disposto dall'articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta nomina quali Commissari ad acta per ciascun ATO provinciale i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, i quali, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, unificano, su base territoriale provinciale, i piani d'Ambito già adottati dalle AdA. In caso di inerzia da parte dei commissari, la Giunta regionale provvede a esercitare i poteri sostitutivi”;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con DGR 19 gennaio 2012, n. 53 ha ritenuto “non più necessario proseguire i procedimenti amministrativi in corso in materia di VAS dei Piani d'Ambito” e ha disposto di “demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia gli adempimenti di propria competenza in relazione alla archiviazione dei procedimenti amministrativi avviati per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani d'Ambito”;

CONSIDERATO che, per la procedura in oggetto, alla luce delle sopravvenienze normative di rango nazionale e regionale nonché delle disposizioni impartite dalla Giunta regionale, non sussistono le condizioni per il prosieguo della procedura di VAS in ragione della sopravvenuta soppressione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Consorzio ATO Rifiuti Bacino Foggia 5 (ATO FG/5), quale Autorità procedente;

RITENUTO pertanto di dover procedere, secondo quanto deliberato dalla Giunta Regionale con DGR 19 gennaio 2012, n. 53, all'archiviazione del procedimento amministrativo di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 per il Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti in oggetto;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della

Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere improcedibile l'istanza presentata dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Consorzio ATO Rifiuti Bacino Foggia 5 (ATO FG/5) volta ad ottenere il parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e smi per il Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti relativo all'ATO FG/5;

- di procedere, secondo quanto disposto dalla DGR n. 53 del 19/01/2012, all'archiviazione del relativo procedimento amministrativo;

- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Deliceto, Monteleone di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio e Sant'Agata di Puglia, al Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può essere proposto nei termini di legge ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il dirigente del Servizio Ecologia

Ing A. Antonicelli

Il dirigente dell'Ufficio

Ing. C. Dibitonto

---